CAMERA DEI DEPUTATI N. 1087

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CONTE

Legge quadro per l'innovazione e la promozione dell'offerta turistica

Presentata il 21 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — È nota a tutti, e particolarmente sentita dagli imprenditori del settore, l'esigenza di una nuova normativa di riferimento in campo turistico.

Una nuova legge quadro sul turismo quindi, che dia ordine e chiarezza alla materia e che, snellendo e delegificando opportunamente, sappia comunque porre le basi per una nuova considerazione ed un effettivo rilancio del turismo nel nostro Paese.

Alcuni elementi determinanti dell'innovazione che appare indispensabile sono:

passare da una visione strutturale, tutta fatta di immobili e cemento e rendite, ad una visione gestionale delle imprese, fatta di attività permanenti nel tempo e nelle stagioni, di investimenti e profitti, di imprenditorialità ed occupazione;

liberare le imprese turistiche da un ghetto di diversità in cui ancora sono rinchiuse, quasi fossero per qualche motivo inferiori alle altre, per realizzare una compiuta integrazione nel sistema di tutte le imprese;

concepire e gestire in modo integrato con tutti gli altri settori dell'economia, della cultura, dell'ambiente (dalla moda, alla musica, ai parchi), il patrimonio di

immagine, la forza della nostra marca nazionale, non rinchiudendo anche in questo caso il turismo in una gabbia;

correlativamente, passare infine dal conflitto alla cooperazione Stato-regioni, su di una base di reciproco riconoscimento di specificità, ma anche di impegni chiari da rispettare, applicando il principio della sussidiarietà.

Come è a tutti noto, il turismo rappresenta una realtà economica ed occupazionale di grandissimo rilievo nel nostro Paese, ma non è stato fino ad oggi oggetto del necessario sostegno e valorizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni.

Le attività connesse direttamente od indirettamente con il turismo rappresentano per consistenza uno dei principali settori economici del nostro Paese, ma le potenzialità da valorizzare e mettere a frutto sono tuttora immense e grandissimo è lo spazio per offrire occasioni importanti di sviluppo e di rilancio economico anche per le regioni e le aree più svantaggiate. In altri termini la valorizzazione del settore turistico può dare un contributo decisivo per il rilancio economico ed occupazionale soprattutto nel Sud e nelle isole, a condizione però che si avvii una politica turistica moderata e razionale orientata al rilancio ed alla riqualificazione dell'offerta ricettiva in relazione all'andamento della crescente e sempre più esigente domanda interna ed internazionale.

Preso atto dell'importanza strategica del turismo per l'economia italiana, grazie alle enormi risorse ambientali, paesaggistiche, archeologiche e artistiche occorre cogliere la favorevole occasione fornita dalla ripresa dell'afflusso turistico dall'estero, propiziato dalla debolezza della lira, per trasformare questi successi contingenti in una posizione solida nel campo del turismo internazionale.

A tal fine la presente proposta di legge individua una serie di semplici ed incisive misure dirette a favorire l'attività delle imprese del settore grazie ad un quadro di riferimento chiaro, a semplificazioni normative e ad incentivi orientati allo sviluppo innovativo.

Illustriamo qui di seguito gli articoli che compongono la proposta di legge.

L'articolo 1 sancisce il ruolo strategico del turismo nel quadro dell'economia nazionale, da cui discende necessariamente tutta una serie di provvedimenti conseguenti quali ad esempio l'indicazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), come sede di definizione della politica turistica proprio per il suo ruolo trainante ed essenziale per l'economia generale del Paese.

L'articolo 2 stabilisce le modalità di definizione del programma nazionale triennale di politica turistica che viene predisposto dal CIPE sentito il parere di un apposito Comitato tecnico scientifico per il turismo composto da sei esperti, di cui tre espressione delle imprese del settore e tre espressione degli assessorati regionali al turismo. Tale procedimento ha lo scopo evidente di rendere questo programma aderente alle esigenze effettive del settore turistico.

L'articolo 3 fissa i contenuti del programma nazionale di politica turistica che deve avere un carattere generale cui devono poi uniformarsi i piani regionali.

L'articolo 4 indica i contenuti dei piani turistici regionali e prevede che in caso di inerzia delle regioni, dopo quattro mesi dalla data di approvazione del programma turistico nazionale, il CIPE con intervento sostitutivo definisce i piani regionali delle regioni inadempienti.

L'articolo 5 definisce l'articolazione regionale e locale dei soggetti abilitati a svolgere attività di promozione turistica in un quadro di collegamento con l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) che svolge tale ruolo a livello nazionale.

L'articolo 6 innova sostanzialmente la definizione di impresa turistica estendendola alle imprese che erogano servizi connessi con il turismo all'interno delle aree definite dai piani turistici regionali.

L'articolo 7 rende più snella e semplice la disciplina delle attività professionali turistiche, istituendo un elenco unico in luogo della minuta casistica prevista dall'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

L'articolo 8 ridefinisce l'attività nel campo turistico delle associazioni senza fini di lucro per valorizzarne le peculiarità in campo sociale ed evitare distorsioni nella concorrenza con le imprese.

L'articolo 9 definisce nuovi sostegni aggiuntivi per il settore turistico, sotto forma di detassazione parziale degli utili reinvestiti e prevedendo la costituzione di un fondo per l'innovazione dell'offerta turistica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Detto fondo deve essere utilizzato per assicurare finanziamenti italiani per progetti cofinanziabili dalla CEE e per incentivare iniziative fortemente innovative nel campo dell'offerta turistica.

L'articolo 10 prevede la copertura finanziaria del provvedimento.

L'articolo 11 è diretto ad eliminare alcune normative obsolete in campo sanitario e del testo unico di pubblica sicurezza che penalizzano l'attività delle imprese turistico-ricettive senza dare nessuna particolare tutela aggiuntiva all'utenza ed agli addetti al settore.

L'allegato *A* definisce le imprese turistiche.

L'allegato *B* determina i profili professionali delle attività in campo turistico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La presente legge riconosce il ruolo strategico del turismo nel quadro culturale, economico e sociale del Paese ed è diretta a valorizzarne tutte le potenzialità.

2. Le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attribuzioni in materia turistica ai sensi dei propri statuti e dell'articolo 117 della Costituzione nel rispetto delle norme previste dalle leggi quadro dello Stato in tale materia.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di coordinamento, proposta e controllo, ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203.

4. Le linee di politica turistica come elemento essenziale e trasversale della politica economica del Governo sono approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che, per i temi inerenti il turismo, è integrato dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

ART. 2.

1. Il CIPE, sentito il Comitato tecnico scientifico per il turismo, di cui al comma 3, predispone il programma nazionale di politica turistica su base triennale che sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri per la sua approvazione. Tale programma stabilisce gli obiettivi, le strategie, gli indirizzi ed i finanziamenti in un quadro flessibile secondo la evoluzione prevedibile del mercato e in raccordo con la politica e gli stanziamenti previsti dalla Unione europea.

2. Il programma nazionale di politica turistica è sottoposto al parere delle

competenti Commissioni parlamentari che deve essere espresso entro due mesi dalla trasmissione. Decorso tale termine, il programma diviene operativo anche in assenza del suddetto parere.

3. Il Comitato tecnico scientifico per il turismo, di cui al comma 1, è composto da sei esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, di cui tre espressione delle organizzazioni più rappresentative degli imprenditori e tre degli assessorati regionali al turismo, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni più rappresentative degli imprenditori e il coordinamento degli assessori regionali al turismo. Il Comitato è presieduto dal Presidente del CNEL o da un suo delegato.

ART. 3.

1. Il programma nazionale di politica turistica deve contenere:

a) la determinazione degli obiettivi dell'attività promozionale, anche attraverso il coordinamento dei programmi dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), dell'offerta turistica italiana per il triennio e, d'intesa con le regioni, l'indicazione dei modi e delle forme della promozione all'estero al fine di proporre un'immagine coordinata dell'Italia;

b) la determinazione, d'intesa con le regioni, dei parametri minimi di *standard* qualitativi per gli uffici di informazione e di accoglienza turistica sul territorio nazionale e delle sedi estere; inoltre deve contenere la determinazione, d'intesa con l'ISTAT e l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle modalità di acquisizione delle statistiche del turismo relativamente ai flussi e alla presenza delle imprese che operano nel settore;

c) la determinazione dei parametri minimi da adottare da parte delle regioni per la classificazione alberghiera, identificando inoltre i parametri minimi per la definizione delle tipicità, a loro volta attribuite dalle regioni alle strutture ricettive

e che ricadano entro le tipologie determinate;

d) un aggiornamento e migliore articolazione degli interventi specifici per le politiche di formazione professionale nel settore turistico a livello centrale e regionale;

e) nuove e più razionali modalità operative per la raccolta dei dati sui flussi turistici e sulle tendenze del mercato turistico interno ed internazionale;

f) il coordinamento con le politiche comunitarie sia sotto il profilo dell'adeguamento degli *standard* di qualità dell'offerta turistica, sia sotto l'aspetto della piena e tempestiva utilizzazione dei finanziamenti dell'Unione europea;

g) l'individuazione degli strumenti finanziari per promuovere l'innovazione dell'offerta in campo turistico, da finanziare secondo il modello del cofinanziamento: Unione europea - Stato - regioni;

h) la definizione degli strumenti operativi per consentire alle imprese turistiche un'adeguata informazione ed un agevole accesso ai cofinanziamenti comunitari sui progetti di promozione turistica.

ART. 4.

1. Ogni regione e provincia autonoma, entro quattro mesi dall'approvazione da parte del CIPE del programma nazionale di politica turistica, adotta un piano regionale triennale per il turismo contenente direttrici strategiche e indicazioni programmatiche in raccordo con il programma nazionale; a tal fine, d'intesa con le Unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, propone l'integrazione della promozione turistica con quella delle tipicità agro-industriali e di altri prodotti artigianali e industriali a forte caratura di immagine.

2. Il piano regionale individua:

a) le aree di rilevanza turistica regionale per una articolazione locale della promozione e della raccolta dati; la defini-

zione delle imprese turistiche, identificando gli ambiti su cui si conformano le stazioni turistiche ad estensione territoriale sovracomunale o comunale omogenee;

b) la creazione fra imprese turistiche e di interesse turistico di consorzi aventi gestione privatistica con il sostegno pubblico per la commercializzazione del prodotto delle stazioni turistiche;

c) le iniziative promozionali ed i soggetti predisposti alla loro attuazione;

d) i requisiti degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT);

e) le aree operative delle associazioni *pro loco* ed il loro sostentamento.

3. I piani regionali per il turismo devono contenere indicazioni vincolanti per l'adeguamento degli strumenti urbanistici regionali, subregionali e comunali.

4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non predispongano il piano turistico regionale alla scadenza prevista dal comma 1, vi provvede con intervento sostitutivo il CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*.

ART. 5.

1. L'organo competente per la promozione turistica regionale è l'azienda turistica regionale che concentra su di sé ogni attività promozionale all'interno delle regioni, lasciando agli uffici decentrati i compiti di cui all'articolo 4, comma 2, e opera nella sua autonomia in collegamento con l'ENIT.

2. Ogni regione provvede a definire la struttura giuridica e organizzativa dell'azienda regionale di promozione turistica, che deve avere una gestione a carattere privatistico ed a cui può partecipare capitale privato. Ogni regione prevede le forme attraverso cui trovino rappresentanza nell'azienda regionale di promozione turistica sia le camere di commercio, industria, ar-

tigianato e agricoltura sia le stazioni turistiche locali.

3. Per il finanziamento della promozione turistica regionale o di stazioni turistiche, le regioni possono stabilire un contributo annuale a carico delle imprese turistiche o di interesse turistico delle rispettive aree o sotto forma di addizionale sui diritti camerali corrisposti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o con altre forme definite dalla regione medesima. Tali contribuzioni sono interamente detraibili dall'imponibile IRPEF o IRPEG.

ART. 6.

1. Per imprese turistiche o di interesse turistico si intendono, ai fini della presente legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, le imprese che rientrano nelle tipologie di cui all'allegato *A* alla presente legge e collocate nelle aree definite dai piani turistici regionali.

2. Le regioni identificano nel piano di politica turistica le imprese che non rientrano nelle tipologie previste nell'allegato A, che possono essere definite di interesse turistico in via generale o all'interno di aree definite.

3. Le imprese di cui al comma 2, nel momento dell'iscrizione agli elenchi camerali, possono segnalare la loro richiesta di essere considerate a tutti gli effetti imprese turistiche.

ART. 7.

1. Il coordinamento degli assessori regionali al turismo definisce le tipologie, i percorsi formativi e professionali, i requisiti e gli esami per l'accesso alle attività professionali in campo turistico ricompresi nell'elenco unico definito a livello nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In ogni caso in detto elenco devono essere compresi i profili professionali di cui all'allegato *B* alla presente legge.

2. Fino a quando non saranno emanate le norme di cui al comma 1, e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

ART. 8.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a disciplinare l'attività turistica delle associazioni senza fini di lucro nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) salvaguardare e tutelare il carattere di promozione sociale e culturale delle attività delle associazioni senza fini di lucro dirette ai propri soci;

b) favorire l'attività in campo turistico-ricettivo delle associazioni predette in particolare per le fasce sociali più deboli quali i giovani, gli anziani ed i soggetti handicappati;

c) evitare turbative alle regole di concorrenza con le imprese.

ART. 9.

1. È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati dalle imprese turistiche. Il Ministro delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa le modalità di applicazione del beneficio fiscale di cui al presente comma.

2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo rotativo per l'innovazione delle imprese turistiche la cui entità è definita ogni anno in sede di legge finanziaria e che è utilizzato per l'incentivazione di progetti innovativi in materia di offerta turistica predisposti da imprese singole o consorziate anche utilizzando lo strumento del credito agevo-

lato, dando priorità alla riqualificazione del patrimonio ricettivo esistente e all'adeguamento alle norme di sicurezza.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, definisce i criteri, le priorità e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti e dei contributi sugli interessi.

4. Ai fini di cui al comma 3 è privilegiato lo strumento del cofinanziamento con fondi della Unione europea.

ART. 10.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1996 e a lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

ART. 11.

1. Il Governo della Repubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a modificare o abrogare le norme obsolete che disciplinano il settore turistico-alberghiero secondo i seguenti criteri direttivi:

a) rivedere le norme previste dal regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi, approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, che non risultino indispensabili alla tutela della salute degli utenti e degli addetti alle strutture ricettive;

b) rivedere le norme previste dal regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, relative alla pubblicità dei prezzi degli alberghi alla luce di

quanto stabilito dalla legge 25 agosto 1991, n. 284, riguardante la liberalizzazione dei prezzi delle strutture ricettive;

c) abrogare gli articoli 180 e 266 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, concernenti l'obbligo della esposizione delle norme riguardanti il consumo di bevande alcoliche e il soggiorno degli stranieri.

ALLEGATO *A*
(articolo 6, comma 1)

IMPRESE TURISTICHE

1) Imprese turistiche che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.

2) Agenzie di viaggio e turismo.

3) Imprese esercenti stabilimenti balneari e termali, porti o approdi turistici, piste o impianti per la pratica dello sci e parchi di divertimento.

4) Imprese che svolgono attività di trasporto passeggeri o noleggio di veicoli, imbarcazioni da diporto o aeromobili, per fini prevalentemente turistici.

ALLEGATO *B*
(articolo 7, comma 1)

PROFILI PROFESSIONALI

A) Guida turistica
B) Interprete turistico
C) Accompagnatore turistico
D) Organizzatore congressuale
E) Istruttore nautico
F) Maestro di sci
G) Guida alpina
H) Guida speleologica
I) Animatore turistico
L) Guida ambientale escursionistica

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-1087
Lire 500